Piazza San Vittore, 1 C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c.: comune.bottanuco@postecert.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE COMUNALI

E DEL TABELLONE LUMINOSO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 19.7.2012

SOMMARIO

Articolo 1 (Oggetto)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Utilizzo)

Articolo 4 (Competenze della Giunta)

Articolo 5 (Concessione e Durata impianti assegnati ai Gruppi Consiliari)

Articolo 6 (Obbligazioni dei Gruppi Consiliari)

Articolo 7 (Responsabilità)

Articolo 8 (Decadenza)

Articolo 9 (Utilizzo in campagna elettorale)

Articolo 10 (Vigilanza)

Articolo 11 (Divieti)

Articolo 12 (Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di utilizzo di spazi all'interno delle bacheche comunali informative
- l'utilizzo del tabellone luminoso

Art. 2 - Finalità

- 1- Per facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e alla comunicazione, il Comune di Bottanuco mette a disposizione:
 - a) bacheche destinate esclusivamente ad informare i cittadini circa le novità riguardanti l'attività amministrativa e gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale nonché delle manifestazioni organizzate dalle Associazioni presenti sul territorio comunale e ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale;
 - b) tabellone luminoso destinato ad informare i cittadini circa le novità riguardanti l'attività amministrativa e gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale nonché delle manifestazioni organizzate dalle Associazioni presenti sul territorio comunale e ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) bacheche per pubblicizzare iniziative politiche, sindacali e di categoria, culturali, sociali, sportive e filantropiche effettuate dai Gruppi Consiliari.

Art. 3 – Utilizzo

Le bacheche di cui all'art. 2 comma 1-a) ed il tabellone luminoso sono utilizzati esclusivamente per informare i cittadini circa le novità riguardanti l'attività amministrativa e gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale nonché le manifestazioni organizzate dalle Associazioni presenti sul territorio e ritenute rilevanti per l'Amministrazione Comunale; gli stessi sono gestiti unicamente dall'ufficio preposto.

Le bacheche di cui all'art. 2 comma 1-c) sono utilizzati dai gruppi consiliari secondo le modalità espresse nei successivi articoli del presente regolamento.

Art.4 – Competenze della Giunta

La Giunta Comunale dispone con proprio provvedimento la localizzazione delle bacheche nonché l'assegnazione delle stesse ai Gruppi Consiliari – Nell'ambito delle competenze sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi, individua l'ufficio a cui è attribuito il compito della tenuta e della gestione degli impianti.

Art. 5 - Concessione e Durata impianti assegnati ai Gruppi Consiliari. La durata della concessione degli spazi utilizzati da parte dei Gruppi Consiliari è pari al mandato amministrativo.

Art. 6 - Obbligazioni dei Gruppi Consiliari

I Gruppi Consiliari dovranno provvedere, all'ordinaria manutenzione delle bacheche assegnate. I concessionari dovranno compiere tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca in buono stato.

Art. 7 - Responsabilità

Il responsabile del settore preposto alla gestione delle bacheche di cui all'art. 2 comma 1 a) e del tabellone luminoso ed i capigruppo consiliari per quanto attiene gli impianti a loro assegnati sono direttamente responsabili delle eventuali infrazioni alle vigenti norme in materia penale, civile e fiscale.

Art. 8 - Decadenza

Il mancato utilizzo o aggiornamento dell'impianto assegnato ai gruppi consiliari, per 4 mesi consecutivi legittima il Comune a dichiarare decaduto il concessionario. La decadenza è dichiarata altresì a seguito di accertamento giudiziale del contenuto diffamatorio delle affissioni.

Art. 9 - Utilizzo in campagna elettorale

L'utilizzo delle bacheche assegnate ai gruppi consiliari in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale.

Art. 10 - Vigilanza

L'ufficio designato alla tenuta e gestione degli impianti dovrà effettuare verifiche periodiche circa l'uso delle bacheche, al fine di garantirne il corretto utilizzo.

Art. 11 - Divieti

E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali. E' vietata l'esposizione di materiale con contenuto offensivo o diffamatorio. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.

E' vietata la sublocazione delle bacheche concesse.

ART. 12 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni. Le violazioni ai disposti regolamentari sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981, n. 689, e sono punite con la sanzione amministrativa tra un minimo di Euro 25,00= ed il massimo di Euro 500,00= ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. L'accertamento alle violazioni suddette comporta l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.

Di tali obblighi viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo.